



spese di addebito con quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze del 27 febbraio 2007.

Ribadiva poi che, l'addebito era stato effettuato " *a titolo parziale di rimborso delle commissioni sostenute in relazione all'intervento prestato da un soggetto terzo e, precisamente, dal depositario dei titoli stessi*".

Inoltre, " *al fine di supportare quanto [...] specificato con documentazione ufficiale*" accludeva " *il documento inviato dalla depositaria [...] nell'ambito del quale erano esplicitati i costi che la controparte [...] addebitava [alla banca convenuta] per il servizio di trasferimento svolto*".

Tale documento consisteva in una comunicazione del 26 giugno 2008 del depositario estero (appartenente al medesimo gruppo dell'intermediario resistente) con il quale comunicava che le " *charges wich we apply on financial instruments transeferred from [us] to other financial institutions including 3rd party commissions*".

In particolare, le tariffe indicate, in franchi svizzeri, erano le seguenti, senza ulteriori specificazioni:

- per i " *Non Swiss Markets*": " *Minimum STP: 29.77; Maximum non – STP: 72.20*";
- per i " *Swiss Domestic*": " *Minimum STP: 8.60; Maximum non – STP: 51.36*";
- " *Physical*": " *Minimum STP: 76.98; Maximum non – STP: 264.57*";

In base ai cambi indicativi all'epoca dei fatti, come tali da intendersi il mese di settembre 2009, le sopra citate tariffe avrebbero dovuto essere le seguenti:

- per i " *Non Swiss Markets*": " *Minimum STP: 19.59; Maximum non . STP: 47.50*";
- per i " *Swiss Domestic*": " *Minimum STP: 5.66; Maximum non – STP: 33. 79*";
- " *Physical*": " *Minimum STP: 50.64; Maximum non – STP: 174.06*".

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 30 marzo 2010.

DIRITTO

La controversia verte su costi addebitati alla ricorrente in occasione del trasferimento del dossier titoli ad altro intermediario.

Al riguardo risulta opportuno tenere presente che, come sostenuto dalla dottrina, il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e può avere finalità autonoma. La disciplina di trasparenza delle operazioni bancarie infatti contempla il servizio di custodia e amministrazione tra quelle cui la stessa si applica.

Ai fini della decisione del caso in esame rileva quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della L. 248/2006, ai sensi del quale il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura.

Nella specie l'intermediario giustifica diversamente la propria pretesa e documenta la stessa con la "copia di una comunicazione del depositario dei titoli" (avente sede all'estero) del 24 giugno 2008 con la quale vengono comunicati i costi applicati.

Dagli atti a disposizione di questo Collegio risulta che l'intermediario non ha dimostrato in concreto di avere sopportato i costi dei quali ha preteso il rimborso nei confronti del proprio cliente.

L'unico documento che l'istituto di credito ha prodotto a conforto della pretesa consiste in una comunicazione con la quale il depositario estero dei titoli appartenenti alla ricorrente indicava le tariffe applicabili, in genere, per il servizio di trasferimento titoli, mentre da alcun documento emerge la prova che la banca abbia corrisposto concretamente alla Banca straniera la somma addebitata al ricorrente, il cui ricorso, pertanto, deve essere accolto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca alla ricorrente gli addebiti non dovuti.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (euro duecento) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 (euro venti) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO